



UNICO 2000

**Società di capitali
enti commerciali
ed equiparati**

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive
Società di capitali, enti commerciali ed equiparati
Quadro IQ

2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1

Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti residenti costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

Il presente quadro deve essere compilato oltreché dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir, dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta dovuta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del mod. "UNICO 2000 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati", dovrà essere barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Le società e gli enti con periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1999 (come, ad esempio, nel caso di società con esercizio 1° ottobre 1998-30 settembre 1999), devono redigere la dichiarazione IRAP sul corrispondente quadro IQ del Mod. UNICO 99.

Il presente quadro è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda. Il totale di tali componenti e il valore della produzione lorda vanno indicati nella sezione quarta. Nella sezione quinta, vanno indicate le deduzioni spettanti alla generalità dei soggetti nonché quelle specificamente applicabili alle cooperative sociali e di lavoro; in questa sezione va, inoltre, indicata, in caso di partecipazione ad un GEIE, la quota della produzione netta attribuita da tale organismo. La sesta sezione attiene alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma. Nella settima sezione, vanno indicati i dati concernenti il calcolo dell'imposta. Nell'ottava sezione, infine, va data indicazione dei dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Ciascun soggetto è tenuto a indicare, nell'apposita casella, collocata all'inizio del quadro IQ, il proprio codice identificativo desumibile dalla tabella 1 apposta in calce alle presenti istruzioni.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:

- **tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta, non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro;**
- **gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);**
- **le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.**

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2

Sezione I - Imprese industriali e commerciali

La sezione I deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere).

Ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile di tali soggetti è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, **anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette)**, e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile **in ragione della loro corretta classificazione**.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D. Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi di precedenti esercizi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni vevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 o agli

studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I indicare:

in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell'IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile IRAP;

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

Ai fini della determinazione del valore della produzione lorda dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.** Nella stessa colonna 2 vanno, inoltre, indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;
- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.

In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci. In tale colonna va anche indicato l'importo della riserva per ammortamento anticipato in sospensione d'imposta eventualmente distribuita nel corso del periodo oggetto di dichiarazione.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti).

Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1 comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale di-

pendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ6**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ7**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi.
L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c. d. indennità chilometriche;
- **rigo IQ8**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- **rigo IQ9**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ11**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore positivo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);
- **rigo IQ12**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir;

- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.

Il rigo **IQ14** va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa le quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 10 dello stesso decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative – sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica – e dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Le retribuzioni vanno assunte in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo IQ14 va ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile a tali attività. Qualora i suddetti emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi va diminuito della quota forfettariamente riferibile a tali attività in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione secondo le regole sopra indicate degli altri righe della sezione I.

Il rigo IQ14 va utilizzato anche dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado costituiti sotto forma di società cooperativa e consortile previsti dagli artt. 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

1.3

**Sezione II -
Banche e altri
soggetti finanziari**

La presente sezione deve essere compilata dalle banche e dagli altri enti e società finanziarie indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 6 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e **11-bis**. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali sopra illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della precedente sezione I (cfr. par. 1.2.1).

Agli effetti della verifica **della corretta classificazione** dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per i soggetti in questione i criteri stabiliti nei seguenti documenti:

- provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995, come modificato dal successivo provvedimento 7 agosto 1998, concernente le banche (in prosieguo, provvedimento n. 1);
- provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992, concernente le società finanziarie diverse dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) e dalle SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 2);
- provvedimento della Banca d'Italia 1° febbraio 1993, concernente le SIM;
- provvedimento della Banca d'Italia contenente le istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, parte II, capitolo XIV, concernenti le SICAV.

Per le banche e gli altri enti e società finanziarie, diversi dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile, concorrono a formare la base imponibile, ai sensi del comma 1 del citato art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce 10 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ16**, proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo di cui alla voce 30 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2. Tali proventi, al netto del credito d'imposta, si riferiscono ai fondi aperti, sia nazionali che esteri, di cui alla legge n. 77 del 1983, alle Sicav di cui al D.Lgs. n. 84 del 1992, ai fondi chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993 e ai fondi immobiliari di cui alla legge n. 86 del 1994;
- **rigo IQ17**, commissioni attive di cui alla voce 40 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ18**, saldo positivo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.** In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking", in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;
- **rigo IQ19**, riprese di valore su crediti verso la clientela di cui alla voce 130 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, diversi dagli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, indicati alla voce 70 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 70 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in periodi precedenti, di competenza del periodo stesso. **In colonna 2, va, inoltre, indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci;**
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 10 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ22**, commissioni passive di cui alla voce 50 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ23**, saldo negativo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2. **In colonna 3 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.** In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking", in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;
- **rigo IQ24**, spese amministrative di cui alla voce 80 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2, diverse:
 - dai costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;

- dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir;
- dai costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività professionale o artistica;
- dai compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir.

I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 40, vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata di tale contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali e immateriali di cui alla voce 90 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ26**, rettifiche di valore su crediti alla clientela, di cui alla voce 120 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 90 di quello allegato al provvedimento n. 2. Nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,50 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione e la quota costante determinata ai sensi dell'art. 3, comma 107, della legge n. 549 del 1995 nonché l'ammontare delle perdite su crediti deducibili ai sensi del successivo comma 108 del citato art. 3. In tale colonna va, inoltre, indicato l'importo delle perdite su crediti imputate al fondo rischi su crediti per la parte eccedente l'ammontare di detto fondo costituito con accantonamenti dedotti **ai fini Ilor o, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP.** Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti i limiti previsti dall'art. 71 del Tuir;
- **rigo IQ27**, quote di accantonamento per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora, di cui alla voce 140 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 80 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato l'importo del fondo costituito con accantonamenti dedotti ai fini Ilor e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del citato D.Lgs. n. 506 del 1999, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP, recuperato a tassazione ai sensi dell'art. 71, comma 5, del Tuir (parte eccedente il limite del cinque per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio);
- **rigo IQ28**, rettifiche di valore su crediti impliciti qualora non ricomprese in una delle voci del conto economico sopraindicate;
- **rigo IQ29**, altri oneri di gestione di cui alla voce 110 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 60 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da opera-

zioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 110 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata con le regole indicate al rigo IQ24;

- **rigo IQ30**, accantonamenti relativi alle operazioni e concorsi a premio e alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, qualora non siano stati compresi in una delle altre voci di conto economico.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra illustrate valgono anche per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell'albo previsto dall'art. 9 dello stesso decreto, il valore della produzione è costituito dalla differenza tra i proventi e gli oneri indicati nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, tenuto conto delle disposizioni del successivo comma 2.

In particolare, assumono rilevanza i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ17**, commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale proprio distaccato presso terzi;
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ22**, commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ24**, spese amministrative diverse da quelle per il personale dipendente;
- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali ed immateriali;
- **rigo IQ29**, altri oneri di gestione;
- **rigo IQ30**, accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del citato D.Lgs. n. 415 del 1996, determinano il valore della produzione computando, in aggiunta ai componenti sopraindicati, i proventi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e Sicav nonché i profitti e le perdite da operazioni finanziarie su titoli, contratti derivati e valute. Si computano, inoltre, gli interessi attivi e proventi assimilati su titoli di debito e su altri crediti e gli interessi passivi e oneri assimilati su altri debiti.

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1996, n. 84, determinano il valore della produzione computando esclusivamente i componenti positivi e negativi indicati nei righe **IQ17, IQ20, IQ22, IQ24, IQ25, IQ29 e IQ30**.

Le società di investimento a capitale variabile determinano il valore della produzione quale differenza tra la somma delle provvigioni attive conseguite e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori per servizi resi alla Sicav, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente (comprese le spese per consulenza e pubblicità, i canoni di locazione degli immobili e i costi per servizi di elaborazione dati), degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio e degli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis del citato art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del citato comma 1-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di cui al citato decreto ministeriale.

Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del c.c., assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, (cfr. la sezione I par. 1.2.2) alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II, nella quale devono, in particolare, indicare:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ16**, proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 del conto economico);
- **rigo IQ18**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). **In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;**
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);
- **rigo IQ23**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.4

Sezione III - Imprese di assicurazione

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione.

Per la determinazione della base imponibile di tali imprese, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 446, del 1997, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e **11-bis**. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della precedente sezione I (cfr. par. 1.2.1).

Agli effetti della verifica della **corretta classificazione** dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per le imprese in questione i criteri contenuti nelle istruzioni impartite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) di cui al provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.

Concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi del citato art. 7 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ33**, premi di competenza e premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.1. e II.1.;
- **rigo IQ34**, altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione – voce I.3. e voce II.4. (tali conti accolgono i proventi di natura tecnica non compresi nei conti I.1., I.2., II.1., II.2 e II.3);
- **rigo IQ35**, proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati – voci II.2.b) aa) e III.3.b) aa);
- **rigo IQ36**, proventi derivanti da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote – voci II.2.b) bb), III.3.b) bb). I proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo vanno assunti al netto del credito d'imposta;
- **rigo IQ37**, proventi da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.2.c) e III.3.c);
- **rigo IQ38**, profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.2.d) e III.3.d). Per l'individuazione degli investimenti non durevoli assumono rilievo le classificazioni operate nella nota integrativa. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicata, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi d'imposta successivi

e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci nonché l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero dall'assegnazione ai soci dei suddetti beni strumentali;**

- **rigo IQ39**, provvigioni, comprese quelle di incasso, e le altre spese di acquisizione – voci I.7. e II.8., con esclusione delle voci I.7.e) e II.8.e);

Nei righe da IQ35 a IQ39 vanno inclusi i proventi della specie contabilizzati sub voce II.3. "proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

- **rigo IQ40**, oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione – voci I.4. e II.5.;
- **rigo IQ41**, oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi – voci II.9.a) e III.5.a), con esclusione degli importi relativi agli ammortamenti dei beni materiali, in quanto vanno indicati nel rigo IQ46;
- **rigo IQ42**, rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.9.b) e III.5.b);
- **rigo IQ43**, perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.9.c) e III.5.c). In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali;

Nei righe da IQ41 a IQ43 vanno inclusi gli oneri della specie contabilizzati sub voce II.10 (oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione).

- **rigo IQ44**, variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.5., I.9. e II.6.;
- **rigo IQ45**, ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.6 e II.7.;
- **rigo IQ46**, altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione - voci I.8. e II.11. Con riguardo alle svalutazioni dei crediti verso gli assicurati, nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate nell'esercizio precedente, eccedenti il limite dello 0,50 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti i limiti previsti dal citato comma 3 dell'art. 71 del Tuir;
- **rigo IQ47**, quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali. Va rilevato che nel bilancio delle imprese di assicurazione gli ammortamenti dei beni materiali sono compresi in varie voci del conto economico mentre quelli relativi agli attivi immateriali sono indicati tra gli oneri di cui al conto III.8. Pertanto nel presente rigo va indicato l'importo complessivo delle quote stesse;
- **rigo IQ48**, altre spese amministrative – voci I.7.e) e II.8.e). Figurano, in particolare, in tale voce le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio non affluiti negli altri righe;
- **rigo IQ49**, accantonamenti relativi a operazioni a premio – voce III.8) – e a concorsi a premio e accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia compresi nelle voci I.7.e) e II.8.e).

Dai componenti negativi ammessi in deduzione sono comunque esclusi:

- i costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall’art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall’impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall’art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche.
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli sostenuti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir;
- i costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell’ambito della propria attività professionale o artistica;
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all’art. 47 del Tuir;
- gli oneri finanziari riferibili ai canoni di locazione finanziaria. Detti oneri sono costituiti dalla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata di tale contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l’utente, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi in deducibile, l’importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell’IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d’impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale in deducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi in deducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell’art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d’impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi in deducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario.

1.5

Sezione IV - Determinazione del valore della produzione lorda

In tale sezione va operata la somma algebrica dei componenti positivi e negativi indicati nelle precedenti sezioni. L’importo così determinato va indicato nel **rigo IQ52**, preceduto dal segno meno in caso di valore negativo.

1.6

Sezione V - Deduzioni e valore della produzione netta

La sezione V attiene alla indicazione delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 e ai sensi dei commi 5 e 6 del successivo art. 17 dello stesso decreto.

Nei confronti della generalità dei soggetti, tali deduzioni riguardano:

- **rigo IQ53**, l’importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo) dovuti nel periodo d’imposta. In caso di distacco di personale o di c.d. “lavoro interinale” la deduzione spetta all’impresa che utilizza il personale;
- **rigo IQ54**, l’importo complessivo delle spese relative agli apprendisti impiegati nel periodo d’imposta;
- **rigo IQ55**, il settanta per cento delle spese relative al personale impiegato con contratto di formazione lavoro nel periodo d’imposta.

Il rigo IQ56, è riservato alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), del

la legge 8 novembre 1991, n. 381 e alle cooperative di lavoro e agli organismi di fatto di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, alle quali, oltre alle deduzioni eventualmente spettanti in base ai precedenti titoli, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, in particolare, indicato:

- per le cooperative sociali di cui alla lett. b) del citato art. 1, comma 1, della legge n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge, impiegate nel periodo d'imposta;
- per le cooperative sociali di cui alla lett. a) del citato art. 1, comma 1, della legge n. 381, e per le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1970, l'importo pari al 75 per cento della differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettive e l'ammontare delle retribuzioni che ai sensi delle citate norme avrebbe costituito base di commisurazione dei contributi sanitari (c.d. salario convenzionale).

L'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti (somma dei rigi da IQ53 a IQ56) va indicato nel **rigo IQ57**.

Nel **rigo IQ58**, va indicato l'importo del valore della produzione al netto delle deduzioni operate nella presente sezione. Tale importo costituisce il valore della produzione netta su cui operare il riparto territoriale e la determinazione dell'imposta. In col. 1 di tale rigo va indicata la quota del valore della produzione netta assoggettabile, per il secondo periodo di applicazione dell'IRAP, anche se iniziato successivamente al 1° gennaio 1999, ad aliquota ridotta dell'1,9 per cento – ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, **come modificato dall'art. 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488**. L'applicazione dell'aliquota ridotta è prevista per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Si considerano operanti nel settore agricolo:

- le società e gli enti in genere che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, anche se operanti in altri settori (industriale, assicurativo, ...);
- le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell'apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell'industria o del commercio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

L'importo da indicare nella suddetta col. 1 è determinato in proporzione all'ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP.

Nel **rigo IQ59**, va indicata la quota di valore della produzione attribuito al contribuente che partecipa a un gruppo economico d'interesse europeo (GEIE). Tale quota è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. a) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso D.Lgs. n. 446 del 1997. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

1.7

Sezione VI - Determinazione e ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la determinazione e la ripartizione territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta netta.

A questi effetti, occorre procedere, anzitutto, al riparto territoriale dell'importo indicato nel rigo IQ58, secondo le regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

In particolare, per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I (Imprese industriali e commerciali), il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore

re a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti. Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va indicato nel **rigo IQ60**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione del tale dato.

La regola sopra illustrata si applica anche per determinare la quota del valore della produzione derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel in più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Si considera prodotto all'estero il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi – esclusa da tassazione – è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

I componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di dette attività e di altre attività eventualmente svolte dalle anzidette imprese, sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini IRAP, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti ai fini dell'IRAP.

Per le banche, il riparto territoriale del valore della produzione netta indicato nel rigo IQ58 va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso le filiali operanti all'estero e presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli.

A questi effetti si tiene conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di depositi e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).

L'ammontare complessivo dei depositi in denaro e dei depositi in titoli verso la clientela va indicato nel **rigo IQ61**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione del tale dato.

Per le società e gli enti finanziari, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli "impieghi" – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) o all'estero ovvero agli "ordini", successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma) o all'estero.

Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego è effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.

L'ammontare complessivo degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" va indicato nel **rigo IQ62**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione dei tali dati.

Per le imprese di assicurazione, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari (ad esempio, brokers, promotori, sistema bancario) sono imputabili all'ufficio direzionale dell'impresa che gestisce il contratto (tra i quali, tenuto conto della loro funzione, non rientrano gli ispettorati amministrativi e i centri di liquidazione sinistri), indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale.

I premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti per un periodo inferiore a tre mesi sono imputabili alla regione (o provincia autonoma) in cui l'impresa è domiciliata.

L'ammontare complessivo dei premi raccolti rilevanti ai fini della ripartizione va indicato nel **rigo IQ63**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

La quota del valore della produzione netta, di cui al rigo IQ58, attribuibile, secondo i criteri sopraindicati, alle attività esercitate all'estero dai soggetti passivi residenti, ed esclusa dalla base imponibile, va indicata in **colonna 2** del **rigo IQ64**.

Nei righe da **IQ65** a **IQ85**, vanno indicati i seguenti dati:

- in col. 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in col. 2, le quote del valore della produzione netta, costituito dalla differenza tra l'importo di rigo IQ58 e quello di rigo IQ64, col. 2, attribuibili alle singole regioni o provincie; in caso di soggetti operanti anche nel settore agricolo occorre procedere separatamente alla ripartizione del valore della produzione indicato in col. 1 del rigo IQ58;
- in col. 3, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in col. 4, la differenza tra l'importo del valore della produzione indicato in col. 2 e l'importo delle riduzioni indicate in col. 3. In tale colonna va indicata, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, la quota del valore della produzione – anche se di segno negativo – attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ59. Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno comunque compilate le successive colonne 6 e 8.
- in col. 5, il codice aliquota applicabile al valore della produzione indicato in colonna 2; indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta dell'1,9 **ovvero 4, in caso di aliquota ridotta del 2,3** per cento; indicare 3 in caso di aliquota maggiorata (5,4 per cento);
- in col. 6, l'importo dell'imposta lorda, determinata applicando agli importi di col. 4 l'aliquota relativa;
- in col. 7, la detrazione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del

1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta, in relazione al periodo in corso al 1° gennaio 1999, una detrazione dall'imposta pari **all'1 per cento** dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative **al 1999**, qualora sussistano le condizioni in presenza delle quali si sarebbero applicate le disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. L'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni (o province autonome);

– in col. 8, la differenza tra l'importo indicato in col. 6 e quello di col. 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione (o provincia autonoma).

Se il valore della produzione di rigo IQ58 è assoggettabile in parte ad aliquota ridotta del 1,9 per cento e in parte ad aliquota del 4,25 ovvero del 5,4 per cento, le operazioni di ripartizione della base imponibile e dell'imposta vanno riferite separatamente alle due quote (utilizzando, se del caso, un quadro aggiuntivo ai soli fini delle operazioni di ripartizione).

1.8

Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ 86** va indicata la somma degli importi di colonna 8 dei rigi da IQ65 a IQ85.

Nel **rigo IQ87** va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 45, **comma 6**, del citato D. Lgs. n. 446 del 1997. Tale detrazione (c.d. clausola di salvaguardia) è pari al **cinquanta per cento dell'importo indicato nel rigo IQ86 del "Mod. UNICO 99 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati"**.

Nel **rigo IQ88** va indicato l'importo dell'imposta dovuta (differenza tra importo di rigo IQ86 e rigo IQ87). Se l'importo di rigo IQ87 è superiore all'importo di rigo IQ86, indicare zero.

Nel **rigo IQ89** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 2 del rigo RX5 del "Mod. UNICO 99 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ90** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ91** va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ88 e la somma degli importi indicati nei rigi IQ89 e IQ91, diminuita dell'importo di rigo IQ90, va indicata nel **rigo IQ92** (importo a debito) ovvero **IQ93** (importo a credito).

1.9

Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione va compilata, ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti, dai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione in Italia e dalle società di capitali residenti in Italia relativamente alle quali almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto è posseduto da una società statunitense

In tale sezione va, in particolare, indicato:

- **rigo IQ94**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) in deducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ95**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari in deducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ96**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei rigi IQ94 e IQ95 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il se-

guente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

credito di imposta = 5.000.000 x 70% = 3.500.000

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEG, pertanto, l'acconto è dovuto in misura pari al 98 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ88 – sempreché tale importo sia superiore a lire 40.000, pari a **euro 20,66** – e va versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione e la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta di competenza.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito nella legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA 1 - CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	06	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)
02	Società cooperative edilizie	07	Società di investimento a capitale variabile (art. 6, comma 4)
03	Banche e altri enti e società finanziari (art. 6, comma 1)	08	Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6, comma 1-bis)
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2, 1° periodo)	09	Imprese di assicurazione (art. 7)
05	Società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari (art. 6, comma 2, 2° periodo)		

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto